

SESTA COMMISSIONE
ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

INDICE

RISOLUZIONI.....	1
1) Fasc. 51/RI/2016 – La tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata. (<i>relatore Consigliere APRILE, Consigliere ARDITURO</i>).....	1

RISOLUZIONI

1) **Fasc. 51/RI/2016** – La tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata.

(relatore Consigliere APRILE, Consigliere ARDITURO)

La Commissione propone al *Plenum* di adottare la seguente delibera:

1. “Premessa

Il tema della tutela dei minori e le conseguenze dell’inserimento degli stessi in logiche ed attività criminali aventi forte connotazione familiare non può non occupare una attenta riflessione del Consiglio.

Come già di recente positivamente sperimentato, il momento di approfondimento muove dalla diretta analisi delle concrete esperienze operative degli uffici minorili italiani e, nel pieno rispetto delle prerogative giurisdizionali, tende alla diffusione e valorizzazione delle positive esperienze realizzate dagli uffici del Paese ed a favorire la riflessione sullo stato e sulle conseguenze personali e sociali delle condotte delle famiglie mafiose che negano l’adolescenza ai propri figli inserendoli sin dalla tenera età nelle dinamiche criminose dell’associazione mafiosa, tanto da poter essere considerate a tutti gli effetti <*famiglie maltrattanti*>.

La Sesta Commissione ha, dunque proceduto all’acquisizione, attraverso audizione, di elementi di conoscenza maturati nel corso dell’attività giudiziaria dai dirigenti degli uffici giudiziari minorili reggini protagonisti di iniziative giudiziarie significative sul doppio fronte della tutela dei minori e del contrasto alle organizzazioni criminali. Si è dunque proceduto all’audizione della dott.ssa Giuseppina Latella – Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, ed all’audizione del dott. Roberto Di Bella – Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, nonché, all’esito, all’acquisizione del contributo di tre magistrati provenienti da tre diversi uffici giudiziari minorili.

La presente risoluzione è dunque il risultato della raccolta, studio ed approfondimento del tema della tutela dei minori inseriti in ambienti familiari malavitosi.

Una delle più avanzate modalità di tutela del minore, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e sperimentata in alcuni Tribunali del Sud, fra cui i Tribunali per i

Minorenni di Reggio Calabria, Napoli, Catania in accordo con le rispettive Procure della Repubblica, consiste nella tutela di quei giovani che si trovano sin dalla tenera età a stretto contatto, per ragioni familiari, con le associazioni mafiose. L'obiettivo fondamentale perseguito dai giudici, in perfetta linea con quelle che sono le funzioni tipiche di un giudice che ha il compito precipuo di agire "per" il minore e a salvaguardia dei suoi interessi, è quello della tutela dei minori ma, indirettamente, gli effetti nei confronti delle organizzazioni criminali non vanno trascurati.

La tematica sollecita continue riflessioni in ordine agli strumenti più idonei a consentire una attività di contrasto del fenomeno che si traduca in iniziative di prevenzione da affiancare a quelle, inevitabili, di repressione. A ciò occorre aggiungere la peculiarità del processo penale minorile che si caratterizza proprio per la sua natura finalistica: ciò che anima l'intero procedimento non è tanto l'accertamento del fatto commesso e la sua attribuibilità all'imputato, quanto la sua funzione di "recupero del minore". Tale scopo deve prevalere sulla realizzazione della pretesa punitiva la quale resta senza dubbio subordinata rispetto all'attività di recupero. Il processo penale minorile, pertanto, assolve una funzione rieducativa e, di conseguenza, preventiva.

L'art. 1 del codice di rito minorile esalta la singolarità del relativo procedimento stabilendo che per quanto non previsto dalle disposizioni del DPR 448/88, devono osservarsi le norme del codice di procedura penale "applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore", sottolineando con forza che il processo penale deve avere l'obiettivo di realizzare una ripresa dell'itinerario educativo del minore e fornendo al giudice un certo grado di discrezionalità nell'adottare gli strumenti processuali che risultano maggiormente utili nel caso specifico posto alla sua attenzione.

Tuttavia l'esperienza delle aule di giustizia dimostra, quotidianamente, che l'intervento che si realizza nei confronti del minore nel processo penale – per quanto il più possibile individualizzato, beneficiando del bagaglio informativo sulla personalità del minore e sulle sue risorse personali, familiari, sociali e ambientali, acquisite *ex art. 9 D.P.R. 448/88* – spesso non sortisce effetti dissuasivi. Ciò in quanto il livello di radicamento in logiche di vita delinquenziali del contesto familiare e sociale di provenienza è talmente forte che, all'esito del processo e dell'intervento rieducativo in esso apprestato, il minore, rientrando in siffatto contesto, non trova le condizioni che gli consentano la ripresa o, addirittura, l'avvio di quel percorso formativo che dovrebbe caratterizzare l'età evolutiva.

Situazione che si verifica soprattutto nelle realtà territoriali del sud Italia dove il degrado socio-economico-culturale di alcuni centri e di alcune periferie e l'assenza delle agenzie educative, fa sì che le organizzazioni criminali di stampo mafioso sempre più spesso riescano

ad ottenere il consenso di ragazzini e adolescenti, attratti dalla prospettiva di facili guadagni e dalla convinzione di poter ottenere rispettabilità e onorabilità agli occhi dei coetanei.

All'interno di un argomento così delicato e complesso, comprendere se l'orientamento adottato stabilmente ed in via pionieristica dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria (e da altri Uffici Giudiziari minorili delle regioni meridionali) può essere utilizzato come valido metodo di tutela dei c.d. "figli di mafia", è di fondamentale importanza in virtù di una attenzione costante e profonda sulla situazione dei cittadini più giovani, un lavoro che lega in un unico progetto istituzioni e associazioni di volontariato nella speranza che una simile esperienza, alla luce dei risultati positivi raggiunti, possa tradursi in uno specifico intervento normativo del Legislatore e in veri e propri investimenti strutturali non episodici.

Si tratta di una questione di particolare delicatezza che entra profondamente nel vivo dei diritti umani e che impone la ricerca di un equilibrio tra il diritto alla genitorialità e la salvaguarda dell'interesse del minore. In tale direzione si sono, appunto, mossi alcuni Tribunali per i Minorenni adottando una serie di provvedimenti, volti essenzialmente ad allontanare i ragazzi dal contesto di appartenenza tutte le volte in cui è stato accertato che il metodo educativo mafioso poteva, nel caso concreto, arrecare un reale pregiudizio allo sviluppo psicofisico del minore.

La strada percorsa è quella dei provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale quindi con affido del minore ai servizi sociali e con collocamento in comunità o in famiglie fuori dalla propria realtà territoriale.

2. Minori e mafie

L'affiliazione dei minori avviene con modalità diverse a seconda dei territori e delle organizzazioni operanti, così come il loro coinvolgimento nelle attività delittuose varia a seconda del contesto di riferimento: talvolta i giovani sono impiegati nello spaccio di droga o nel compimento di atti estorsivi e vandalici, in altri territori sono perfettamente coinvolti nelle dinamiche associative e impiegati anche per la commissione di omicidi. In questi casi la "cultura" di mafia, con i suoi valori e le sue gerarchie opera una forte attrazione nei confronti di giovani alla ricerca di un facile arricchimento e di un modello appagante per la realizzazione di sé. Si tratta, infatti, di ragazzi che respirano sin dalla nascita la cultura mafiosa che esercita sugli adolescenti un forte potere attrattivo, immettendoli senza il sacrificio dello studio o del rispetto delle regole in un mondo di potere, di *leadership* tra coetanei e di disponibilità economica; si tratta soprattutto di una cultura che distorce il rapporto con le istituzioni che sono viste come nemiche.

È questo il fenomeno, sempre più dilagante, dei cosiddetti "minori di mafia" e delle "paranze dei bambini", terminologia, quest'ultima, nata nella realtà partenopea negli ultimi

anni per indicare il cartello costituito dai giovani rampolli di famiglie camorristiche che, soppiantando i vecchi boss, hanno tentato di riprendersi con violenza assoluta il “loro territorio”, attuando una strategia terroristica contro i clan rivali. In entrambi i casi si tratta di minori che si rendono protagonisti di fatti delittuosi di allarmante gravità (omicidi, estorsioni, reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti) commessi nell’ambito di contesti associativi o che si rendono partecipi di associazioni a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) o finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90).

Per costoro l’ingresso nel circuito penale e l’esperienza carceraria, che solitamente si accompagna alla commissione di reati di siffatta gravità, costituisce un incidente di percorso che è stato messo in conto e che spesso, anzi, rappresenta una “medaglia da appuntarsi sul petto”.

In alcune realtà, come quella calabrese o siciliana, i contesti criminali presentano una forte connotazione familiare, pertanto il coinvolgimento di minorenni anche non imputabili in attività delittuose è norma di vita: i ragazzi vivono in famiglie in cui la cultura di mafia è tramandata per assicurare continuità generazionale, con grave violazione dei doveri riconnessi alla responsabilità genitoriale.

E' stato dimostrato, nell’esperienza giudiziaria, che, a distanza di anni, ci si trova a processare per i medesimi reati soggetti appartenenti a famiglie storicamente collegate con la criminalità organizzata, ove, effettivamente, la cultura mafiosa si eredita generazione dopo generazione. La stessa criminalità organizzata ha da sempre utilizzato un “codice familiare” in cui gli appartenenti all’organizzazione sono come figli che, per un radicato senso di dovere e appartenenza, devono obbedire alle logiche criminali adottate.

In questo senso è emblematico il caso calabrese in cui le *‘ndrine* sono vere e proprie famiglie di sangue: la corrispondenza tra rapporto di sangue e rapporto criminale è portata, in questo contesto, alla sua massima espansione rendendo ancor più difficile per chi nasce in queste famiglie collaborare con la giustizia o liberarsi dallo stigma criminale familiare.

Nelle realtà familiari poi, anello di congiunzione tra i minori e la criminalità organizzata sono le donne, madri di famiglia a cui, in assenza della componente maschile (spesso uccisa, in carcere o latitante) è affidato il compito di trasmettere i valori e le regole dell’associazione mafiosa. Tutto ciò avviene mediante la trasmissione di un vero e proprio codice di “disvalori” sociali. I figli vengono allevati con l’idea della faida, della vendetta e dell’odio nei confronti delle famiglie avversarie rendendo il fenomeno ancora più complesso e difficile da contrastare.

Una linea di intervento è dunque doverosa proprio perché le famiglie mafiose sono delle famiglie maltrattanti, abusanti dei loro figli al pari delle famiglie in cui vi è un genitore tossicodipendente o uno che usa violenza fisica. Una simile affermazione è tanto più vera se si

evidenzia come il fenomeno non sia circoscritto solo ed esclusivamente alle famiglie mafiose ma riguardi anche tutti quei minori che, in un modo o nell'altro, essendo cresciuti in determinati quartieri profondamente degradati e ad elevato tasso di inosservanza dell'obbligo scolastico, entrano in contatto con gli ambienti mafiosi in cui vengono educati all'odio, alla vendetta e all'uso della forza anche nei confronti dei familiari più stretti

Ed è proprio in considerazione di questo contesto che è maturata l'adozione dei citati provvedimenti che, lungi dal voler diventare un mero automatismo basato sulla semplice dimostrazione di un legame tra una famiglia e l'ordine mafioso, ha come scopo principale quello di allontanare i minori dagli ambienti criminali ad alto rischio per il loro sviluppo psico-fisico. Una linea di intervento è dunque doverosa, proprio perché le famiglie mafiose sono delle famiglie maltrattanti, abusanti dei loro figli. Una simile affermazione è tanto più vera se si evidenzia come il fenomeno non sia circoscritto solo ed esclusivamente alle famiglie mafiose ma riguardi anche tutti quei minori che, in un modo o nell'altro, essendo cresciuti in determinati quartieri profondamente degradati e ad elevato tasso di inosservanza dell'obbligo scolastico, entrano in contatto con gli ambienti mafiosi in cui vengono educati all'odio, alla vendetta e all'uso della forza anche nei confronti dei familiari più stretti.

Partendo da tali premesse i magistrati minorili, a cominciare da quelli degli uffici giudiziari reggini, hanno ritenuto opportuno accompagnare l'intervento penale sul fatto reato con quello civile sul nucleo familiare di appartenenza, secondo una strategia di prevenzione e contrasto, che solo nell'ambito della giustizia minorile è possibile porre in essere, stante il suo approccio olistico alle problematiche minorili.

Di qui la genesi dei provvedimenti con cui da circa quattro anni il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, su impulso dell'Ufficio della Procura minorile, adotta a tutela di particolari categorie di minori in difficoltà (minori imputati di reati di mafia, minori figli di soggetti indagati/imputati/condannati e/o detenuti per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. o minori inseriti in contesti familiari in cui uno dei genitori, solitamente la madre, abbia avviato un percorso di dissociazione dagli schemi malavitosi ndranghetisti o di collaborazione con l'A.G. ordinaria, fortemente ostacolato dal coniuge e/o dai parenti), misure civili ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c. e/o amministrative ai sensi dell'art. 25 R.D.L. n. 1404/1934, parallelamente o all'esito del processo che coinvolge il minore o, in alcuni casi, in assenza di un intervento penale nei confronti dello stesso.

Si tratta di provvedimenti che, nell'ottica di apprestare in favore del minore che abbia subito un concreto pregiudizio all'integrità psico-fisica a causa del metodo educativo mafioso della famiglia, adottano interventi il più possibile rispondenti alle esigenze individuali, ne dispongono l'allontanamento dal contesto familiare pregiudizievole e il collocamento in famiglie o strutture comunitarie poste al di fuori della regione di provenienza. Tali

provvedimenti consentono ai minori di sperimentare una seria alternativa culturale e agli educatori impegnati nei percorsi di recupero, di operare senza subire condizionamenti ambientali. Contestualmente al provvedimento di allontanamento il Tribunale adotta provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale nei confronti di uno o di entrambi i genitori, qualora non si registri da parte loro una presa di distanza significativa dai modelli culturali mafiosi.

In questo contesto forte è l'esigenza di una rivisitazione e di un potenziamento degli strumenti volti a fronteggiare il problema della criminalità minorile, andando a prosciugare il bacino che alimenta e riproduce modelli mafiosi.

Un ulteriore esempio della forza preventiva di provvedimenti di questo tipo è fornito dall'esperienza del Tribunale per i minorenni di Napoli che nel corso dell'anno 2017, ha adottato provvedimenti ex art. 330, 333, 336, comma 3, c.c. nei confronti di minori inseriti in clan di camorra, strutturati su base essenzialmente familiare, a seguito di una imponente indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

La prova del coinvolgimento diretto nelle attività delittuose familiari - per lo più realizzate all'interno dei luoghi di dimora di due minori tra loro cugini, aventi all'epoca 9 e 13 anni, utilizzati dalle rispettive madri nelle attività illecite del clan come la preparazione e la vendita delle dosi della sostanza stupefacente, ed il coinvolgimento di altri quattro minori (di un'età compresa tra i 3 e i 13 anni), che pur non svolgendo un ruolo attivo nelle attività illecite, costantemente ci assistevano, poiché le stesse si svolgevano nei rispettivi luoghi di dimora - ha reso necessaria l'adozione dei citati provvedimenti dimostrandone in concreto il pregio e l'immediata ricaduta positiva per i minori.

Ma l'esperienza giudiziaria nazionale offre analoghi esempi operativi anche in altri Tribunali per i minorenni interessati da procedure riguardanti figli di appartenenti a "*Cosa nostra*", in tutti quei casi in cui ad esempio via sia il consenso di un genitore che riconosca la pericolosità del mantenimento del figlio in un ambiente ad alto rischio di devianza anche mafiosa, oppure nei casi di commissione di delitti particolarmente allarmanti da parte degli stessi ragazzi, o ancora di coinvolgimento dei medesimi negli illeciti degli adulti¹.

¹Si veda ad esempio il decreto del Tribunale per i minorenni di Catania del 20.6.2007 (in www.famigliagiustizia.it), riguardante l'opposizione di una madre al secondo riconoscimento del figlio da parte del padre naturale, appartenente ad un clan mafioso, pregiudicato e coniugato con un'altra donna, e ciò al fine di preservare il minore dalle conseguenze dannose conseguenti all'etichettamento di "*appartenenza*" alla famiglia mafiosa e di distaccarsi dal comportamento paterno), o ancora, la pronuncia dello stesso T.M. di Catania del 26.3.2003 (inedita), relativa ad un procedimento di adottabilità di due minori, figli di un pluripregiudicato, già condannato in primo grado per un triplice omicidio, che nel corso della misura cautelare degli arresti domiciliari si era dato alla latitanza conducendo con sé i figli aiutato dalla "*famiglia*" e, durante tale periodo, in presenza del figlio più grande aveva ucciso la moglie, madre dei minori stessi).

Si tratta di provvedimenti adottati in casi in cui vi è non solo l'evidenza del "pericoloso" inserimento del minore in un tessuto malavitoso, ma soprattutto la dimostrazione di un danno per lo sviluppo psico - fisico del minore.

Di tale drammatica evenienza si è avuta prova concreta in un caso (richiamato in nota) in cui gli approfondimenti psicologici, eseguiti mediante c.t.u. nel corso del giudizio, sui minori, avevano rivelato preoccupanti aspetti di sviluppo della loro personalità. In questa situazione, così grave, il Tribunale minorile dichiarava l'adottabilità dei minori, provvedendo poi, dopo i dovuti trattamenti di sostegno, a disporre l'adozione degli stessi e ad allontanarli definitivamente dal territorio siciliano.

Una strada, questa appena illustrata, che ha trovato ingresso anche in altri casi in cui i minori (in presenza di fatti gravissimi, dell'irreversibilità della situazione nonostante numerosi interventi in loro favore ed avuto riguardo all'età ed alla possibilità di intervenire ancora efficacemente nel percorso educativo) sono stati dichiarati adottabili e, collocati presso famiglie adottive fuori dal contesto di appartenenza, hanno potuto realizzare in pieno il proprio diritto di crescere ed essere educato in una valida famiglia.

Si tratta con tutta evidenza di provvedimenti gravi che, giova ribadire, non hanno alcuna portata punitiva essendo esclusivamente orientati in un'ottica puerocentrica, alla tutela del minore, volti a rendere i c.d. figli di mafia liberi di poter scegliere il proprio destino al di fuori del circuito della criminalità organizzata.

E' un percorso coraggioso il cui merito risiede anche nella chiarezza dell'obiettivo perseguito che deve potersi manifestare sempre e, come tale, essere immediatamente leggibile da tutti i protagonisti della vicenda.

La stessa possibilità che il magistrato sia visto giammai come il persecutore ma, invece, l'uomo delle istituzioni al servizio ed al fianco dei cittadini, consentirà, pur nelle evidenziate difficoltà socio-culturali dei territori, di far avvicinare con fiducia tutti coloro che vogliono provare a percorrere una strada diversa mostrando loro la concreta esistenza di una valida alternativa per i propri figli.

E' quanto evidentemente già si intravede nella scelta di quelle madri che, consapevoli del ruolo giocato nell'indottrinamento mafioso dei propri figli, hanno deciso di sottrarsi a tale compito cercando di spezzare la catena e decidendo di parlare chiedendo aiuto alla giustizia minorile per amore dei propri figli, nella speranza di sottrarli ad un destino al quale credevano di non avere possibilità di opporsi, anche di fronte alla maturata consapevolezza che i provvedimenti giudiziari ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale e quelli volti ad allontanare i minori dall'ambiente negativo della famiglia mafiosa non hanno carattere punitivo ma di massima tutela dei minori, offrendo loro un'alternativa di vita.

Orbene, di fronte ad uno scenario simile, si rende necessario un potenziamento ed una rivisitazione delle risorse e degli strumenti utili non solo a contrastare questo fenomeno, ma anche a garantire un futuro migliore ai minori coinvolti, accompagnandoli sino al raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa.

3. Principi e linee guida per l'intervento del giudice minorile:

3.1 l'indottrinamento mafioso e la responsabilità genitoriale.

Il fondamento di un intervento dell'autorità giudiziaria va rintracciato nel grave pregiudizio per il minore derivante dalla provata inidoneità di taluni soggetti appartenenti alla criminalità organizzata a svolgere pienamente il loro ufficio genitoriale, trasmettendo ai figli modelli culturali e comportamentali delinquenziali che mettono a rischio, senza ombra di dubbio, il loro benessere psico-fisico, spingendoli a replicare le medesime condotte criminali.

Tali condotte (dis)educative costituiscono violazione dei doveri genitoriali e come tali richiedono l'intervento dello Stato.

Di certo la semplice appartenenza ad una famiglia mafiosa non può costituire presupposto sufficiente per l'emanazione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale: il giudice minorile dovrà valutare attentamente il caso concreto evidenziando come per il minore non sia pregiudizievole tanto la gravità o il disvalore della condotta del genitore, quanto la circostanza che tale condotta cagioni o possa cagionare un danno al suo regolare sviluppo psico-fisico. In altre parole, se è vero che non può bastare la <semplice> appartenenza a giustificare un provvedimento ablativo e che è dunque necessario che provvedimenti così incisivi vengano adottati solo nei casi più gravi di indottrinamento malavitoso, è altrettanto evidente che la natura stessa anticipata di tali forme di tutela civile pur - nella rigorosità della prova dell'esistenza del pregiudizio per il corretto sviluppo psico-fisico del minore- debba consentire di intervenire ben oltre e prima della commissione diretta di delitti da parte del minore.

In tale prospettiva sarà utile che l'attenzione dell'organo giudicante si indirizzi non solo sul rapporto genitori-figli ma anche sul più ampio contesto territoriale e sociale in cui l'intera famiglia è inserita, valutando se effettivamente quell'ambiente da cui la famiglia stessa trae un certo sistema valoriale fortemente connotato in senso criminale, possa dirsi assolutamente inadeguato alle delicate esigenze emotive e di crescita del minore.

Sono valutazioni che inevitabilmente devono confrontarsi con il concetto di responsabilità genitoriale e con quelle che sono le libertà e le facoltà dei genitori nell'educazione dei figli.

Il nostro ordinamento rifiuta per principio qualsiasi tipo di ideologia di Stato che tenda ad uniformare l'educazione morale ed intellettuale dei minori a principi e valori imposti per

legge; tuttavia ciò non fa venire meno il disegno costituzionale che vincola l'intero processo di formazione del minore al dettato normativo dell'art. 2 Cost., favorendo lo sviluppo della sua personalità in un quadro che deve risultare solidale con quella gamma di valori che la Costituzione eleva a criteri direttivi non solo del vivere civile ma anche del processo di formazione morale e intellettuale del fanciullo.

Si tratta, tuttavia, di una responsabilità che non deve essere considerata come l'esercizio di un potere assoluto che può essere brandito indiscriminatamente contro ogni ipotesi di intervento pubblico, ma come una vera e propria assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori nei confronti del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La famiglia stessa è uno strumento attraverso il quale il costituente persegue la tutela e la promozione della personalità dei minori e ciò giustificherebbe un intervento esterno a protezione di una piena maturazione ed esplicazione della personalità dei ragazzi nel caso in cui il nucleo familiare si dissoci dai valori generali della collettività e dalle stesse strutture sociali nelle quali è inserito. In tale ottica il superiore interesse del minore *deve* rappresentare simultaneamente obiettivo e limite dell'esercizio della responsabilità genitoriale e questo non solo in un'ottica puramente nazionale e basata sui valori della Costituzione ma anche alla luce delle fonti sovranazionali grazie al rinvio mobile operato dall'art. 117 Cost., prima tra tutte la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176/1991).

Il diritto del minore a preservare le relazioni familiari riceve altresì tutela, non solo dall'art. 30 Cost., ma anche dagli articoli 3 e 29 della carta costituzionale, nonché dall'art. 9 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e dall'art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7.12.2000, adottata il 12.12.2007 a Strasburgo, ed entrata in vigore l'1.12.2009.

Di grande rilievo è, nell'alveo dei precetti europei, quanto stabilito altresì dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("Diritto al rispetto della vita privata e familiare") secondo cui *"ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio"* e *"non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui"*.

In tale contesto normativo spicca quindi l'obbligo dello Stato italiano, sia in forza del proprio diritto interno che in forza dei precetti sovranazionali, di garantire la realizzazione concreta del diritto del minore di crescere e ricevere cura materiale e spirituale dalla e nella

propria famiglia di origine e di garantire il corrispondente diritto dei genitori a ricevere, sempre per la realizzazione del medesimo scopo, un adeguato supporto.

L'autonomia riconosciuta ai genitori nell'adempimento del dovere educativo non può, quindi, essere dissociata dai valori generali che fondano la convivenza civile.

Al centro di ogni tipo di proposta educativa o di ogni eventuale intervento giudiziario, all'interno delle dinamiche familiari deve essere curato in maniera preminente e senza eccezione alcuna l'interesse del minore: *“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”*, così come sancito dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con l. n. 176 del 27 maggio 1991; in virtù di tali principi, l'art. 9 della medesima Convenzione prevede la possibilità di separare il minore dal nucleo familiare quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo.

I minori, costretti a subire la subcultura della criminalità organizzata, ed educati a schemi comportamentali che si pongono in profondo contrasto con i valori di una società civilizzata, vedono violato il proprio diritto ad una educazione rispettosa dei principi costituzionali e di legge. Da questo punto di vista la famiglia mafiosa, agendo in spregio ai propri doveri di educazione e salvaguardia del minore, è una <famiglia maltrattante>; l'intervento dello Stato, pertanto, nelle ipotesi di indottrinamento alla cultura mafiosa del minore da parte della famiglia di appartenenza appare allora doveroso proprio per proteggere il minore dal pregiudizio che gli deriva dalla violazione del suo diritto ad essere educato nel rispetto dei principi costituzionali e dei valori della civile convivenza.

3.2. I provvedimenti *de potestate*. Cenni alla fase esecutiva.

La positiva esperienza degli uffici giudiziari minorili italiani ha evidenziato l'efficace applicazione, nelle ipotesi di esercizio della responsabilità genitoriale in maniera pregiudizievole per il minore, dei diversi rimedi che l'ordinamento mette a disposizione, primi tra tutti i tradizionali provvedimenti *de potestate ex art. 330 c.c.* consistenti nella decadenza dalla responsabilità genitoriale, laddove la violazione dei doveri relativi all'ufficio o l'abuso dei relativi poteri arrechi un grave pregiudizio al minore; ovvero, *ex art. 333 c.c.*, nell'adozione di provvedimenti quali l'allontanamento del minore o del genitore dalla residenza familiare, quando la condotta dei genitori risulti pregiudizievole per il minore anche se non tale da giustificare un provvedimento di decadenza.

I provvedimenti adottati sulla base delle norme di cui agli artt. 330-333 c.c. appaiono in linea con i principi fissati dalla normativa interna (artt. 147 in correlazione con l'art. 315 *bis* c.c., artt. 2, 30, 31 Cost.) e dalla normativa internazionale pattizia a tutela dell'infanzia. È

proprio dall'esame ragionato delle citate disposizioni che viene ricostruito il contenuto minimo degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale, il cui inadempimento legittima l'A.G. minorile ad incidere su di essa con i provvedimenti limitativi o di decadenza.

I provvedimenti c.d. *de potestate* hanno l'obiettivo fondamentale di assicurare ai minori coinvolti adeguate tutele e, nel contempo, di dare loro l'opportunità di sperimentare orizzonti sociali, culturali, psicologici e relazionali diversi da quelli di provenienza, nella speranza di evitarne la strutturazione criminale e quindi, il più delle volte, il carcere o la morte.

Le possibili obiezioni all'applicazione in generale di tali strumenti - ed ancor più nei casi di allontanamento da famiglie e contesti di criminalità organizzata - non possono non misurarsi con la più volte richiamata prospettiva di tutela primaria del minore. Una prospettiva di cui è pervasa l'intera disciplina giuridica minorile².

Ma è anche in altre previsioni di legge - La legge n. 184 del 1983 sulle adozioni - che ritroviamo la medesima primaria finalità e la possibilità e ragione di interventi di correzione da parte del giudice minorile: si delinea una serie di istituti che trovano applicazione quando la famiglia non è in grado di provvedere in maniera adeguata alla crescita e all'educazione del minore.

Le suddette misure civili (*ex artt. 330 e ss. c.c.*) o amministrative (*ex art. 25 r.d.l. 20.7.1934 n.1404*) possono trovare fondamento e impulso anche nelle informazioni acquisite, nell'ambito del processo penale, *ex art. 9 D.P.R. n.448/1988* ("accertamenti sulla personalità del minore")³.

² ... basti richiamare la ulteriore previsione di cui all'art. 25 del R.D. n.1404/1934 ("Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere") in tema di prove di irregolarità della condotta del minore, che consente al Tribunale di disporre con decreto motivato l'affidamento del minore al servizio sociale minorile ed il suo collocamento in una adeguata comunità. L'art. 26 del predetto R.D. prevede che la misura di cui all'art. 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 c.c. (e dunque quando la condotta di uno o entrambi i genitori appaia pregiudizievole per il figlio) o, ancora, dall'art. 342 *bis* c.c. che ha previsto che il giudice, su istanza di parte, può ordinare con decreto la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia "causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente", potendo investire i Servizi Sociali, i centri di mediazione familiare o le associazioni per il sostegno e l'accoglienza di donne, minori o di vittime di abusi e maltrattamenti (art. 342 *ter*, II comma, c.c.), o, ulteriormente dall'art. 403 c.c. che assicura poi la protezione dei fanciulli da parte della pubblica autorità (servizi sociali, autorità di pubblica sicurezza...), allorché un tempestivo provvedimento del giudice non sia possibile, trovando applicazione in tre possibili situazioni relative al minore: quando sia moralmente o materialmente abbandonato, quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi, ovvero quando sia allevato da persone incapaci - per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi - di provvedere alla sua educazione.

³ Basti in questa sede richiamare la previsione di cui al quarto comma dell'art. 32 del citato D.P.R. n. 448, infatti, in caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minore; tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

Anche in caso di sospensione del processo penale e messa alla prova del minore *ex art. 28 D.P.R. n.448/88*, il Tribunale per i minorenni, non sussistendo al riguardo divieti o limiti specifici, può prescrivere al minore l'inserimento comunitario o in una famiglia affidataria, di collaborare con il servizio territoriale, di seguire percorsi di educazione alla legalità e di sostegno psicoterapeutico.

I provvedimenti possono essere adottati anche contemporaneamente all'applicazione di una misura di sicurezza (*ex artt. 37, 38, 39 D.P.R. n. 448/88*) per un minore prosciolto perché non imputabile in quanto infraquattordicenne (art. 26 D.P.R. 448/88) o in caso di revoca della stessa ai sensi dell'art. 40 medesimo D.P.R. o nei casi di proscioglimento per irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. n. 448/88).

Sono interventi che hanno in concreto dimostrato la loro efficacia ma che, giova ribadirlo, non potranno mai essere sufficienti ad eliminare affetti e legami familiari pericolosi né i sentimenti di vendetta e di violenza che il minore ha assorbito e recepito nel tentativo di emulare gli agiti delinquenziali dei genitori. Appare dunque necessario che i provvedimenti *de potestate* siano accompagnati da prescrizioni e progetti di recupero che coinvolgano l'intero nucleo, nell'intento di sostenere i genitori – qualora disponibili – nel percorso di emancipazione dei figli.

Il giudice minorile potrà allora prescrivere la partecipazione a diversi percorsi di educazione alla legalità e ad attività che favoriscano il superamento di quei modelli educativi basati sulla cultura della violenza e della sopraffazione con cui il minore è venuto in contatto sin dalla nascita.

Ciò che tuttavia in questa sede è opportuno evidenziare è il solido contesto normativo in cui l'autorità giudiziaria può muoversi, fatto da previsioni e principi generali, da strumenti operativi efficaci e da una condivisa ed apprezzata interpretazione applicativa degli stessi.

Nel difficile campo del bilanciamento degli interessi minorili il giudice è chiamato ad un delicato compito, posto di fronte al conflitto tra il diritto del minore di crescere nella propria famiglia, luogo degli affetti più profondi, e quello di ricevere una sana educazione.

Affinché i provvedimenti giudiziari di tutela non costituiscano la negazione di un diritto del minore, l'attività giudiziaria non potrà limitarsi all'allontanamento dello stesso dal proprio nucleo familiare ma dovrà garantire interventi di sostegno che coinvolgano anche le famiglie al fine di porre rimedio alla disfunzione educativa, garantendo al fanciullo il diritto ad un possibile rientro in famiglia e quindi il suo diritto agli affetti.

L'azione del giudice minorile dovrà pertanto essere coadiuvata dal lavoro di psicologi, operatori sociali e volontari disposti ad aiutare questi ragazzi durante il loro percorso creando una vera e propria rete di sostegno che avrà il compito di guidare i c.d. figli di mafia anche dopo il raggiungimento della maggiore età, assicurando loro piena autonomia.

Per quel che concerne specificamente la fase dell'esecuzione dei provvedimenti, va evidenziato, inoltre, che la collaborazione e l'intervento dei Servizi Sociali, trovano il cardine normativo nell'art. 23 della legge n. 616 del 1977 (*“Sono comprese nelle funzioni*

amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative...; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile).

La tematica assume un rilievo sociale di grande importanza, soprattutto se si afferma che non è possibile sperare di risolvere il problema relegandolo al solo settore giudiziario. Grandi risultati potranno essere raggiunti solo se, una volta compreso che si tratta di un fenomeno culturale difficile da scardinare, ai passi mossi dalla magistratura si affiancheranno quelli di volontari ed esperti in materia che avranno l'arduo compito di far capire a questi giovani che ci sono valide alternative per la realizzazione di sé; per realizzare tutto ciò e staccare il minore dalla realtà in cui vive occorre una solida rete di istituzioni in cui la presenza della scuola dovrà avere un ruolo fondamentale.

Pur all'esito delle più minuziose ed attente ricognizioni normative e giurisprudenziali, appare evidente che la sostenibilità di tali provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale passi dal momento valutativo del giudice, dal percorso logico-motivazionale, dalla capacità di rendere immediatamente comprensibile le ragioni della scelta evidenziando nel caso concreto il grave e reale pregiudizio per i minori, tale da cagionare loro danni più gravi di quelli derivanti dall'esecuzione del provvedimento di allontanamento.

La positiva esperienza portata avanti dalle citate realtà giudiziarie del Paese consente già allo stato di fornire un valido panorama applicativo dei casi in cui appaiono ricorrere in via generale i presupposti applicativi dei provvedimenti indicati: a) casi di indottrinamento mafioso attuato attraverso il diretto utilizzo dei minori negli affari illeciti della famiglia in contesti di criminalità organizzata; b) indottrinamento mafioso attuato attraverso l'esposizione dei figli all'uso di armi, ad attività delinquenziali, rendendoli partecipi degli scopi criminosi delle suddette attività e dell'organizzazione mafiosa (in questo senso decreto Trib. Min. Reggio Calabria del 29.9.2017 relativo al minore C.T. e decreto Trib. Min. Napoli del 31.1.2017 relativo al minore P.A.); c) latitanza o lunga detenzione di uno o di entrambi i genitori che, traducendosi, di fatto, in assenza educativa, favoriscono la divulgazione di modelli culturali deteriori ed incidono negativamente sull'armonico sviluppo della personalità dei figli; d) appartenenza di uno o di entrambi i genitori a sodalizi mafiosi, soprattutto se strutturati su base familiare, a cui si accompagnano fenomeni di abbandono scolastico o di irregolarità della frequenza, stili di vita inadeguati all'età del minore in ragione degli ambienti frequentati e della totale assenza di controllo da parte delle figure adulte (cfr. provvedimento T.M. Napoli del 31.1.2017 relativo ai minori E.M. ed E.A.).

Proprio sulla scorta delle concrete esperienze portate all'attenzione del Consiglio, può ulteriormente osservarsi come, al di là dell'ipotesi di più facile e sicuro riconoscimento, in cui il minore ha un ruolo attivo nelle attività criminali della famiglia, concorrendo con gli adulti

di riferimento nel reato associativo e/o nei reati fine del sodalizio criminoso, negli altri casi, ai fini dell'accertamento di un esercizio distorto del dovere educativo e di un correlato pregiudizio per il minore, il magistrato potrà sapientemente valorizzare una serie di indicatori⁴.

In tale prospettiva potrà assumere rilievo la storia familiare e personale del minore, grazie alla quale comprendere se il minore fin da piccolo è destinato a ripercorrere le orme familiari o, a prescindere da previsioni sul suo futuro stile di vita, già nell'attualità viva una condizione di forte pregiudizio - testimoniate dal radicamento del piccolo o dell'adolescente in contesti familiari e ambientali afflitti da una grave deprivazione economica-culturale e intrisi di cultura mafiosa (genitori detenuti o con detenzioni alle spalle o entrambi gravati da precedenti per reati di notevole allarme sociale, coinvolgimento in vicende giudiziarie di criminalità organizzata di parenti del ramo sia materno che paterno, struttura familiare del clan di appartenenza delle figure genitoriali e parentali, ricorso ad un metodo educativo fondato sui valori tipicamente mafiosi dell'omertà, della complicità, dell'antistatalità), dall'assenza di stimolo alla frequentazione di ambienti educativi/formativi o comunque diversi rispetto a quello di provenienza, dalla presenza di disturbi comportamentali e/o di disagi psichici.

Una analisi ed un metodo che, ove condivisi, potranno trovare ulteriore applicazione nell'ambito, per esempio, dei giudizi di separazione dei coniugi, ogniqualvolta l'attività mafiosa di uno dei genitori, *pregiudizievole* per il minore, possa giustificare la concessione dell'affidamento esclusivo al coniuge che si dimostra estraneo rispetto alla trasmissione dei valori negativi tipici dell'indottrinamento mafioso, o, ai fini dell'adottabilità del minore allevato in famiglie di mafia, interpretando il requisito dello "stato di abbandono" alla luce dell'evidente incapacità educativa della famiglia di origine.

4. La necessità di una riforma normativa e di un coordinamento tra Uffici giudiziari.

L'interesse superiore del minore può dunque rappresentare la principale direttrice idonea ad ispirare gli interventi giudiziari *de potestate* e, nel contempo, ad integrare la normativa già vigente.

Ma, come già sopra indicato, le esperienze portate avanti dagli uffici minorili hanno mostrato la concreta efficacia nell'utilizzo anche di altri strumenti di prevenzione particolarmente utili nell'azione di contrasto del fenomeno della criminalità giovanile, quali le misure amministrative previste dagli artt. 25 e segg. del R.D.L. n. 1404/1934, che

⁴ Sul punto può segnalarsi l'orientamento emerso in giurisprudenza secondo il quale, ai fini dell'adozione dei "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., non occorre che il pregiudizio si sia già in concreto verificato, essendo per contro sufficiente l'esistenza di un mero pericolo di pregiudizio per la persona del minore (cfr. Bucciante, Tr. Rescigno, IV, 665, Pelosi, *ibidem*).

contemplano la possibilità di applicare determinate misure – affidamento ai servizi sociali e collocamento in comunità – ad alcune categorie di minori.

L'affidamento ai servizi sociali e il collocamento in comunità sono strumenti formidabili che il nostro ordinamento mette a disposizione per fornire un aiuto ed un sostegno ai minori che esercitano la prostituzione, vittime di reati a carattere sessuale o a quei minori che, coinvolti in un procedimento penale, non possono essere sottoposti alle misure cautelari o abbiano ottenuto la sospensione condizionale della pena o il perdono giudiziale. La possibilità di applicare tali misure, inoltre, anche nei confronti dei minori il cui genitore serbi condotta pregiudizievole, così da consentirne l'applicazione anche in tutti quei minori costretti dai genitori a seguire codici valoriali distorti e fortemente pregiudizievoli quali, ad esempio per l'appunto, quelli trasmessi attraverso l'indottrinamento mafioso.

La dimostrata possibilità di collocamento in strutture comunitarie nei casi evidenziati, impone tuttavia la necessità di soffermarsi sui limiti che presentano le misure rieducative.

L'esperienza giudiziaria evidenzia che nel caso di persistente rifiuto del minore di sottoporsi alla misura o dei familiari di fargliela rispettare, la stessa è destinata a rimanere ineseguita, non registrandosi spazi di applicazione delle ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p., contravvenzione che non si riferisce ai provvedimenti giudiziari, né del reato di cui all'art. 388 c.p., in quanto la fattispecie è perseguibile a querela della persona offesa e riferito all'inadempimento degli obblighi civili nascenti da un provvedimento giurisdizionale.

Del pari prive di sanzione risultano il rifiuto di sottoporsi alle misure amministrative, e la trasgressione alle prescrizioni date dai servizi sociali o l'allontanamento dalla comunità.

La conseguenza di quanto detto è che le misure amministrative e, in particolar modo quella del collocamento in comunità, possono rappresentare lo strumento di elezione solo nei casi in cui vi è accettazione dell'intervento sia da parte del minore che dei genitori o, quanto meno, di quello che si trovi in stato di libertà.

Se la linea di intervento è condivisa, le suddette misure presentano, infatti, l'innegabile vantaggio di poter essere prorogate fino al 21° anno di età, a differenza delle misure di natura squisitamente civilistica che perdono, invece, efficacia con il raggiungimento della maggiore età del giovane che vi è sottoposto.

Ciò rappresenta un inconveniente nei casi dei ragazzi che, facendo tesoro delle opportunità formative concessegli dal percorso comunitario, hanno avviato la frequenza di corsi scolastici o di formazione professionale che sono ancora in atto al compimento del 18° anno di età; in tal caso, infatti, il percorso di reinserimento è destinato ad interrompersi prima che il giovane abbia raggiunto un'autonomia esistenziale o lavorativa. Di qui l'utilità dell'adozione della misura rieducativa o, come da prassi seguita in alcuni uffici giudiziari minorili, la attivazione

della procedura amministrativa, in sostituzione di quella civile, quando il giovane impegnato in un percorso formativo sia prossimo al raggiungimento della maggiore età.

Alla luce di quanto emerso appare evidente che la funzionalità del sistema richiede una riforma del sistema che, tra le altre cose, preveda comunità attrezzate in maniera specifica per accogliere situazioni tanto delicate come quelle che riguardano il tema che ci occupa in questa sede.

Allo stesso modo si richiede una rivisitazione di figure fondamentali nei procedimenti e nei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, quella del curatore speciale e quella del tutore. Tale nomina, in base al disposto normativo degli artt. 343 e seg. c.c. spetta al giudice tutelare, al quale, dunque, il giudice o il p.m. minorile dovrà farne richiesta. Tuttavia, nei casi di adozione di provvedimenti sospensivi della responsabilità genitoriale nel corso del procedimento, in via di urgenza e inaudita altera parte, la constatazione dei tempi lunghi che intercorrono tra la richiesta e la nomina e la necessità che, di contro, sussiste di assicurare con urgenza la gestione, anche sotto il profilo sanitario, dei minori, ha indotto alcuni Tribunali (tra cui sicuramente il T.M. di Napoli e di Catania) ad adottare nei procedimenti de potestate, in via analogica, il disposto normativo di cui all'art. 10, comma 3, della legge in materia di adozione (l. 184/83). La norma prevede la possibilità per il Tribunale di disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo del minore, che versi in stato di abbandono, ogni provvedimento provvisorio nell'interesse dello stesso, ivi compresi la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sul minore e la nomina di un tutore provvisorio.

Il tutore provvisorio viene scelto tra gli avvocati iscritti all'albo dei difensori specializzati in diritto minorile e, nel decreto di nomina, viene avvisato della possibilità che gli viene data di rivestire contestualmente la qualifica di difensore tecnico del minore, opzione che viene sempre prescelta. Nel provvedimento viene, inoltre, precisato che trattasi di nomina effettuata in via provvisoria, in attesa della nomina definitiva da parte del Giudice tutelare, cui difatti viene comunicato il provvedimento.

La proposizione del ricorso del pubblico ministero minorile nei confronti di entrambi i genitori e, a maggior ragione, l'adozione da parte del giudice di provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale, determina, infatti, un conflitto di interessi del minore con i suoi rappresentanti legali.

Invero, in ossequio a quanto disposto sia dagli artt. 78 e segg. c.p.c. che dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo ratificata con legge 77/2003, il giudice, anche di ufficio, deve nominare al minore un curatore speciale che ne curi la rappresentanza processuale. In presenza di provvedimenti di decadenza o di sospensione della responsabilità genitoriale, si

rivela, invece, indispensabile provvedere alla nomina di un tutore, occorrendo una figura che svolga funzioni sostitutive di quelle genitoriali.

In entrambi i casi appare evidente che il ruolo dovrà essere affidato a soggetti dotati di una formazione specialistica, in grado non solo di curare gli interessi del minore ma anche di rappresentare un fondamentale punto di collegamento tra il minore stesso e la propria famiglia.

Occorre dunque una ridefinizione in sede legislativa dei compiti che queste figure dovranno rivestire con specifico riferimento ai procedimenti che riguardano l'allontanamento e la cura dei minori portati via dalla famiglia mafiosa.

Alla luce di quanto finora esposto è emerso che il provvedimento di sospensione, con correlata nomina di un tutore provvisorio da parte del giudice minorile, presenti innegabili vantaggi rispetto al provvedimento di mera limitazione della responsabilità genitoriale. I suddetti vantaggi derivano dalla concentrazione in capo ad una sola persona, genitore o tutore, in base alla circostanza che la sospensione sia stata dichiarata nei confronti di uno o di entrambi i genitori, di tutti i poteri/doveri inerenti la responsabilità genitoriale, con l'ulteriore conseguenza positiva, nei casi di nomina di un tutore, che la cura dell'interesse del minore è affidata a persona qualificata che ne ha anche la rappresentanza processuale e ne assicura la difesa tecnica nel procedimento. Viceversa, nei casi di limitazione, ove la stessa sia adottata nei confronti di uno solo dei genitori, con affidamento esclusivo dei figli all'altro, il giudice dovrebbe indicare se la limitazione è totale (soluzione che sembra preferibile) o parziale, indicando in tal caso analiticamente le decisioni rimesse ad ognuno dei genitori. Infatti, la generica distinzione delle stesse in decisioni di "ordinaria amministrazione" -attribuite solitamente al genitore con affidamento esclusivo dei figli - e di "straordinaria amministrazione" - indicate come decisioni in riferimento alle quali il genitore affidatario deve interpellare il genitore soggetto a "limitazioni" e dunque non affidatario-, oltre ad essere foriera di equivoci e contrasti interpretativi, considerato anche il livello sociale e culturale delle parti interessate, appare poco praticabile, tenuto conto della distanza geografica, delle difficoltà comunicative e delle dinamiche conflittuali esistenti tra i genitori nei casi in cui un simile regime di ripartizione dei poteri/doveri viene adottato (l'ipotesi più ricorrente è quella in cui il genitore, indagato/imputato per reati ex art. 51 ter c.p.p. viene sottoposto a limitazioni in quanto detenuto o ritenuto comunque portatore di messaggi diseducativi nei confronti dei figli per essere ancora radicato nelle dinamiche delinquenziali del contesto familiare-criminale di appartenenza, mentre il genitore in stato di libertà ottiene l'affidamento in via esclusiva dei figli in quanto, "dissociatosi" dalle logiche criminali del contesto familiare e sociale in cui è inserito il coniuge, o divenuto collaboratore/testimone di giustizia, acconsente o addirittura richiede il trasferimento fuori Regione unitamente ai figli).

Ma è verosimilmente il cambio di prospettiva e la complessiva rilettura degli strumenti esistenti ispirata ai principi immanenti alla nostra Costituzione e all'ordinamento sovranazionale, che potrà consentire a tutti i soggetti coinvolti (dai giudici agli operatori nell'applicazione di determinati istituti, ed a prendere maggiore consapevolezza della portata sociale del fenomeno e della necessità di un intervento volto a salvare i giovani, specialmente delle città del meridione, da un destino di sangue già segnato.

Tutto ciò come già sopra evidenziato passa dal fondamentale riconoscimento del principio secondo cui le famiglie mafiose che negano l'adolescenza ai propri figli inserendoli sin dalla tenera età nelle dinamiche criminose dell'associazione mafiosa, devono essere considerate a tutti gli effetti famiglie maltrattanti. Pertanto la grave violazione dei doveri educativi connessi alla responsabilità genitoriale, con conseguente pregiudizio all'integrità psico-fisica del minore, dovrebbe essere punita *ex art. 572 c.p.* a tutela di tutti quei ragazzi che dietro all'orgoglio dell'appartenenza ad una determinata famiglia, nascondono un profondo dolore e un forte senso di angoscia dovuti ad una innocenza negata e strappata troppo presto.

La prospettiva di una tutela che copra tutte le diverse forme in cui il minore si possa trovare in condizioni di serio pregiudizio conduce all'opportunità di rivisitare non solo gli istituti esistenti ma, ancor prima, le forme di cooperazione ed interazione tra i diversi uffici giudiziari competenti. Non si tratta, evidentemente, di rimettere al prudente apprezzamento ed alle lodevoli iniziative dei singoli magistrati quanto di prevedere forme di comunicazione e collaborazione standardizzate, se non addirittura vere e proprie fasi procedurali.

E' il caso, ad esempio, dei minori congiunti di vittime di reati posti in essere dalle organizzazioni criminali. Anche in questo caso, infatti, sarebbe opportuno rivisitare gli istituti esistenti e creare un collegamento tra gli uffici di Procura ordinaria, il Procuratore della Repubblica per i minorenni e il Tribunale per i Minorenni, nei termini di cui all'art. 609 *decies* c.p. e quando si procede per i reati c.d. di sangue maturati in contesti di criminalità organizzata, al fine di segnalare ogni situazione di pregiudizio all'integrità psico-fisica dei minori congiunti di vittime di reati mafiosi.

In questo modo gli Uffici giudiziari minorili potrebbero predisporre molto più facilmente eventuali interventi di supporto e tutela preventiva. Ad oggi, l'assenza di disposizione di raccordo obbligatorio tra i diversi Uffici giudiziari nei casi in cui ci sia un concreto pregiudizio legato al contesto malavitoso familiare o locale rischia di limitare grandemente la tempestività dell'intervento e la sua stessa efficacia. Un simile scambio di informazioni potrebbe risultare doveroso e utile al fine di salvaguardare sia il minore che l'integrità delle indagini e delle prove acquisite, permettendo di segnalare tutte le situazioni di pregiudizio familiare per il minore e di attivare tutte le procedure civili e penali a tutela dei minori, in parallelo o al termine di procedimenti attivati per reati di criminalità organizzata.

L'esperienza portata all'attenzione del Consiglio, realizzata dagli Uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria rappresenta indubbiamente una positiva prassi applicativa in grado di rendere maggiormente efficace l'intervento degli uffici minorili allo stato delle attuali previsioni normative; in questa prospettiva i protocolli d'intesa siglati, garantiscono la conoscenza, in un'ottica di bilanciamento tra il segreto di indagine penale e l'esigenza di tutelare in maniera tempestiva i minori in situazioni di pregiudizio, di tutti gli atti utili per le connesse procedure civili.⁵

Creare una buona rete di contatti tra strutture, Uffici giudiziari e operatori del settore è fondamentale per poter meglio contrastare e affrontare il fenomeno, così come è necessario che il Legislatore faciliti questo percorso fornendo strumenti specifici e rivisitati *ad hoc* per permettere ai giudici di uniformarsi ad uno *standard* applicativo degli istituti in esame e agli Uffici giudiziari di scambiarsi facilmente informazioni utili per permettere una collaborazione tra l'Autorità giudiziaria ordinaria e quella minorile, In tale ottica l'eventuale previsione di un obbligo per il giudice ordinario di comunicare al Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competenti provvedimenti limitativi della libertà personale o i procedimenti in corso nei confronti di soggetti coinvolti nelle associazioni mafiose che abbiano figli di età inferiore agli anni 18, consentirebbe di intervenire adottando i provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c.⁶

Allo stesso modo, la previsione di specifici obblighi di segnalazione agli Uffici giudiziari minorili nei casi di latitanza prolungata di un genitore, consentirebbero di attivare gli

⁵ Il protocollo d'intesa siglato tra gli Uffici giudiziari di Reggio Calabria ha, infatti, permesso di predisporre interventi giudiziari coordinati a tutela dei minori sia autori che vittime di reati di mafia parallelamente ai processi ordinari, con l'obiettivo di colmare insidiosi vuoti di tutela. L'utilità di un simile strumento è evidente, ad esempio, in tutti quei casi in cui durante le indagini preliminari di una qualsiasi Procura del Distretto, emergano situazioni di pregiudizio per un minore: in questo caso tutti gli Uffici aderenti al succitato protocollo attiveranno immediatamente il circuito comunicativo che consentirà al Tribunale per i Minorenni di intervenire adottando tempestivamente tutti i provvedimenti idonei a sanare la situazione di pregiudizio.

⁶ parallelamente i servizi sociali andranno sensibilizzati, anche attraverso inviti rivolti all'autorità garante per l'infanzia, a segnalare tempestivamente: 1) i casi di affidamento di fatto di minori a componenti del nucleo familiare allargato (dietro i quali spesso si celano situazioni di inidoneità genitoriale o di assenze educative dovute a detenzioni e/o a latitanze); 2) i casi di abbandono scolastico.

Un ulteriore impulso alla apertura di procedure civili o amministrative da parte del t.p.m., può, infine, provenire da una più proficua utilizzazione delle informazioni che, ex art. 9 c.p.p.m., vengono acquisite sia dal p.m.m. che dal giudice penale circa "le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore". Infatti, nei casi in cui emerge dalle relazioni dei s.s. territoriali o dell'u.s.s.m. o consti personalmente al p.m.m. che anche altri fratelli del minore che ci si trova a giudicare sono stati coinvolti in vicende giudiziarie, essendovi un chiaro indice rivelatore della inadeguatezza delle figure genitoriali, è buona norma richiedere l'apertura di una procedura amministrativa a tutela di eventuali altri minori presenti in famiglia, affinché vengano quanto meno affidati ai servizi sociali per un monitoraggio del nucleo.

Ad ogni buon conto, ai fini di un eventuale intervento ai sensi dell'art. 330, 333 c.c., la segnalazione da parte del p.m. ordinario o della p.g. dovrà sempre essere seguita da una indagine socio ambientale sul minore, da delegarsi alle agenzie territoriali interessate.

accertamenti necessari a valutare l'esistenza o meno di un reale pregiudizio per il minore o di un possibile indottrinamento mafioso da parte della famiglia di appartenenza. In questo modo il giudice minorile avrebbe la possibilità di intervenire tempestivamente a tutela dei minori.

Creare rapporti di continuo dialogo tra le diverse autorità diventa necessario anche se si volge lo sguardo verso le dinamiche dei processi penali in cui spesso devono essere sentiti minori in qualità di testimoni o in qualità di imputati.

Il contributo che, ai fini del più generale interesse di giustizia, può pervenire attraverso le diverse sensibilità provenienti dalla giustizia minorile, appare in grado di facilitare lo stesso giudizio ordinario: la salvaguardia dell'integrità dei minori - nel corso di una stessa procedura, soggetti a varie testimonianze rese da persone diverse - costretti a ricordare più volte episodi traumatici e a subire lo stress dell'esame incrociato, potrebbe ridurre il rischio che si chiudano in sé stessi divorati dal senso di vergogna o intimiditi dai meccanismi stessi del processo o, addirittura, ad indurre distorsioni nel racconto.

L'esigenza di interrompere il legame tra minore e realtà criminale familiare offre ulteriori spunti di riflessione e suggerisce interventi normativi solo apparentemente <punitivi> per il minore; il tema è quello dato dalla previsione di limiti stringenti al potere di arresto in flagranza dei minori: capita spesso che di fronte a comportamenti molto gravi (spaccio di droga, accoltellamenti, resistenza a pubblico ufficiale) il minore venga semplicemente riaffidato ai genitori alimentando il diffuso sentimento di impunità dei minorenni e l'idea che possa essere conveniente coinvolgerli nella commissione di reati. Anche da questo punto di vista, auspicare una riforma di tale disciplina potrebbe da un lato disincentivare lo sfruttamento dei minorenni in attività criminali e dall'altro lato renderebbe più immediata la risposta sanzionatoria dell'ordinamento e più efficace la funzione rieducativa.

La fase iniziale di adozione di tali provvedimenti - pur nella valente opera degli uffici minorili operanti in territori ad alta presenza di sodalizi di stampo mafioso - non ha ancora consentito il formarsi di una <tranquillizzante> giurisprudenza di legittimità⁷.

Non può, tuttavia in questa sede non richiamarsi l'orientamento formatosi in sede di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo i provvedimenti di allontanamento del minore dalla residenza familiare, di affidamento dello stesso alla pubblica autorità e di

⁷ Sul punto, si segnala la pronuncia della I sez. civile (sent. n. 18562 del 22.9.2016) ha già avuto modo di dichiarare inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui il giudice di secondo grado aveva revocato l'autorizzazione alla frequentazione della nipote da parte dei nonni, i quali, essendosi dissociati dalla scelta di collaborazione con la giustizia effettuata dal figlio e padre della minore, già esponente della locale malavita organizzata, e non potendo dirsi estranei ai contesti criminali operanti sul territorio, non rappresentavano valide figure di riferimento affettivo ed educativo ed erano, altresì, portatori di messaggi ambivalenti e non conformi alle scelte di legalità perseguite dalla madre della minore.

restrizione dei diritti dei genitori, sono considerati di norma quali ingerenze che incidono sul diritto al rispetto della vita familiare, tutelato dall'art. 8 della Convenzione di Roma.

Tale norma, per la C.E.D.U., non si limita ad imporre allo Stato un obbligo negativo (di non interferenza), ma comporta altresì, a carico dello stesso, un obbligo positivo, avente ad oggetto l'adozione di tutte le misure ragionevoli ed adeguate per proteggere i diritti riconosciuti.

Nell'esercizio del suo controllo sulle predette ingerenze, la Corte di Strasburgo procede in ogni caso ad un bilanciamento tra l'interesse del minore ad essere protetto contro situazioni che possono comportare seri pericoli per il suo sviluppo, e l'obiettivo di riunire la famiglia.

La qualificata lettura delle richiamate pronunce apre alla possibilità di rispondere alle obiezioni della Corte europea attenta alle modalità di esecuzione delle misure di affidamento, e delle restrizioni o interdizioni dei contatti tra il minore e i genitori.

In applicazione di tale principio, nella giurisprudenza della C.E.D.U. è ricorrente l'assunto che l'intervento dello Stato sull'esercizio della responsabilità genitoriale deve ritenersi legittimo laddove sia previsto dalla legge, sia rivolto a perseguire uno o più fini legittimi e se costituisce una misura necessaria in una società democratica, sostenendosi in particolare che la privazione della responsabilità genitoriale rappresenta una misura particolare di vasta portata da applicare solo in presenza di circostanze eccezionali, ove giustificate da un'esigenza imperativa di rispondenza al migliore/maggiore interesse del minore (cfr., tra le altre, sez. IV 17.7.2012, n. 64791).

In special modo, la Corte europea attribuisce pure una notevole importanza al trascorrere del tempo che potrebbe frustrare il diritto, garantito convenzionalmente, ad avere regolari e sistematici rapporti con i propri familiari.

Grande rilievo è attribuito anche al risultato complessivo che le autorità nazionali sono tenute a raggiungere, per cui il loro compito, in tale ambito così delicato, non può dirsi soddisfatto con il semplice trincerarsi dietro provvedimenti formalmente ineccepibili ma che, in concreto, per la durata della procedura esecutiva, non riescono a conseguire l'obiettivo di una riunione del nucleo familiare.

5. La fase esecutiva e l'attività di mediazione.

In ossequio ai principi ed alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza nazionale ed internazionale, Una volta riscontrata la doverosità dell'allontanamento del bambino o del ragazzo dal nucleo familiare di provenienza, il collocamento in comunità dello stesso, in particolare se fuori dalla regione di appartenenza, deve dunque costituire l'*extrema ratio*.

Si tratta di un provvedimento che necessita del previo esperimento di ogni altra forma di intervento a tutela del minore, su tutti: l'affidamento a parenti con cui abbia rapporti

significativi, che siano estranei a contesti di criminalità organizzata e che diano garanzia, sotto il profilo delle competenze accuditive ed educative. Nei casi dei cd. minori di mafia far ricadere la scelta su comunità fuori regione risponde, poi, alla duplice esigenze di evitare indebiti condizionamenti agli operatori delle comunità da parte di componenti della rete familiare allargata e di consentire ai minori di sperimentare realtà sociali e culturali diverse da quelle fino allora presenti nei loro orizzonti di vita.

Quanto all'affidamento etero-familiare, si è rilevato che esso risulta difficilmente praticabile nella fase iniziale della procedura, vuoi per una scelta precisa dell'autorità giudiziaria di affidare minori, che presentano condizioni di disagio e che necessitano di un percorso di reinserimento sociale, a comunità in cui possano essere adottati nei loro confronti più interventi in sinergia tra loro (educativo, psicologico, di formazione scolastica/professionale), vuoi per l'indisponibilità di famiglie affidatarie, reperibili, stando al dato esperienziale, solo attraverso l'ausilio delle associazioni del privato qualificato cui siano eventualmente collegati i servizi sociali.

Appare dunque di fondamentale importanza che, dopo la segnalazione da parte degli organi inquirenti e ai fini dell'adozione di un provvedimento di allontanamento dei minori, gli uffici giudiziari minorili (Procura e Tribunale) acquisiscano quante più informazioni possibili sui minori interessati, relative soprattutto ad eventuali peculiarità comportamentali e/o disagi psichici, all'assolvimento dell'obbligo scolastico, alle condizioni di salute, alla frequentazione di ambienti inadeguati, ad episodi sintomatici di condotta irregolare.

A tal fine potranno essere delegati i Commissariati di P.S. e/o i Comandi Stazione dei Carabinieri nonché i servizi sociali territorialmente competenti, questi ultimi con l'incarico di acquisire informazioni presso i pediatri di base, le scuole frequentate o in cui i minori dovrebbero risultare iscritti (in quanto, purtroppo, sono frequenti i casi di mancata frequenza finanche della scuola dell'obbligo), le parrocchie e le associazioni di volontariato situate in prossimità dei luoghi di residenza.

Nei casi in cui la situazione lo richieda e ciò non vanifichi l'efficacia dell'intervento, l'esperienza acquisita suggerisce che il giudice relatore o un giudice onorario delegato dal Collegio ascolti personalmente i minori e/o i familiari, non precludendo tale attività informativa la successiva adozione di provvedimenti *de potestate* emessi di urgenza e *inaudita altera parte* (cfr. art. 336, comma 3, c.c. e 669 *sexies* c.p.c.).

Sempre muovendo dall'esperienza riscontrata presso gli uffici giudiziari minorili, con riferimento alla fase esecutiva, emerge l'opportunità che il Tribunale dia nel provvedimento precise indicazioni sui servizi sociali incaricati dell'allontanamento e sulle forze dell'ordine che, se richieste, dovranno prestare la loro collaborazione.

In caso di interessamento dei servizi sociali territoriali appare, inoltre, utile incaricare dell'esecuzione il coordinatore del settore delle politiche sociali del Comune, il quale potrà tenere conto dell'esigenza, spesso palesata dagli assistenti sociali territorialmente competenti, di non essere coinvolti nell'esecuzione del provvedimento per il timore di ritorsioni da parte dei familiari dei minori allontanati, indicandone altre unità al posto loro.

Si tratta, con tutta evidenza di una fase particolarmente delicata che, ancora una volta, può suggerire la formazione di un gruppo di professionisti specializzati in grado di accompagnare il minore in questo difficile momento di distacco: ed allora sicuramente positiva è l'esperienza di affiancare assistenti sociali che, eventualmente, già conoscono il minore e, inoltre, uno psicologo/psicoterapeuta, il quale assicuri al minore la dovuta assistenza, in modo da ridurre l'impatto emotivo che un simile provvedimento; di prevedere nei provvedimenti in discorso, l'invito ai servizi sociali, agli uffici scolastici, ai sanitari e all'Agenzia delle entrate ad assicurare la massima riservatezza e accuratezza nella formazione e nel rilascio o invio dei documenti necessari allo svolgimento delle attività e dei servizi essenziali per la cura, assistenza ed educazione del minore, in modo da evitare ogni possibilità di rintraccio del minore da parte del nucleo d'origine; di disporre la secretazione degli atti, o di parti di essi, da cui possano evincersi informazioni utili a risalire al luogo di inserimento del minore o notizie riguardanti eventuali procedimenti penali aperti a carico dei genitori, adeguatamente motivata dai gravi pregiudizi derivanti al minore dai comportamenti genitoriali che si evincono comunque dagli atti o da parti di essi⁸.

Nei casi di inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e di contestuale esposizione al rischio dei diritti del minore, inoltre, l'Autorità giudiziaria minorile, sia giudicante che requirente, potrà e dovrà darne comunicazione all'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per le opportune segnalazioni.

La successiva fase, non meno delicata, richiama ancora una volta alla sensibilità ed all'attenzione di tutti gli operatori, coordinati dal giudice competente, a cui è richiesto un ulteriore sforzo sinergico: avvenuta l'esecuzione del provvedimento, invero, occorrerà monitorare le condizioni del minore e l'attuazione del progetto educativo, in maniera da adottare correttivi ogni qualvolta la comunità o il programma si rivelino inadeguati in relazione alle mutate esigenze del minore, con l'obiettivo finale di affrancarlo dalla cultura malavitosa di cui è intriso e di condurlo ad una autonomia esistenziale e lavorativa.

⁸ Strettamente connessa è anche la consigliata prescrizione da parte del giudice di disporre la notifica del provvedimento di allontanamento del minore ai genitori interessati dopo l'avvenuta esecuzione del medesimo decreto, e ciò in applicazione dell'art. 151 c.p.c. (in virtù del quale, come è noto, il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità, senza però ulteriori precisazioni su quali possano essere le diverse modalità di forme).

Parallelamente, sarà necessario avviare un percorso di recupero delle competenze genitoriali nei confronti dei genitori, anche se detenuti, ai quali andranno, altresì, fatte comprendere le motivazioni e le finalità dei provvedimenti, nella speranza che, ove non sia possibile il ricongiungimento ai figli, per mancanza di resipiscenza e/o per le lunghe detenzioni che li attendono, almeno non frappongano ostacoli al percorso di reinserimento avviato a favore dei figli.

In affiancamento o in alternativa a tali percorsi, occorrerà, poi, avviare un percorso di valutazione delle competenze educative ed accuditive di eventuali parenti che abbiano richiesto l'affidamento dei minori.

A tutto ciò si aggiungono le ricorrenti valutazioni sull'opportunità di consentire incontri e/o contatti telefonici ed epistolari genitori/figli o parenti/minori, che si impongono alla A.G. in occasione delle richieste avanzate dai suddetti soggetti nel corso della procedura.

E' possibile riscontrare che Le criticità, soprattutto per i provvedimenti *ex artt.* 330, 333 c.c. che vengono adottati nell'ambito di procedure di natura esclusivamente civile, per le quali dunque non opera la presa in carico del minore da parte dell'U.S.S.M., risiedono, nella frammentazione degli interventi e nella mancanza di una figura, di un ufficio, di un ente che abbia una visione unitaria della vicenda e con cui l'organo giudicante minorile possa proficuamente consultarsi.

Traendo spunto dall'esperienza dei Tribunali che hanno gestito procedure di questo tipo, è possibile delineare il quadro degli Uffici e delle figure professionali che intervengono dal momento dell'adozione dei provvedimenti: i servizi sociali territoriali cui viene demandato lo svolgimento delle indagini socio-ambientali sul nucleo familiare del minore, il distretto dell'ASL di competenza cui appartiene lo psicologo o il neuropsichiatra di cui si sono eventualmente avvalsi i servizi sociali dell'ente locale per la fase di inquadramento e/o di preparazione e assistenza psicologica del minore in vista dell'allontanamento dal contesto familiare, i referenti della comunità in cui viene inserito il minore e/o dell'associazione di volontariato che hanno collaborato con i servizi per l'individuazione della comunità o della famiglia affidataria, i servizi sociali che vengono incaricati di svolgere l'inchiesta socio ambientale e la valutazione delle competenze accuditive ed educative di eventuali figure parentali richiedenti l'affido dei minori, servizi che, essendo individuati in relazione al luogo di residenza degli aspiranti affidatari, non sempre coincidono con quelli territorialmente competenti per il nucleo familiare di origine del minore, i consultori presso cui, ove se ne ravvisino i presupposti, verranno effettuati i percorsi di valutazione/recupero delle competenze genitoriali e/o tutelanti dei parenti affidatari, i servizi sociali territoriali competenti in relazione al luogo di destinazione del minore, i quali vengono investiti

dall'A.G. del compito di assistenza e vigilanza del minore e del programma educativo, da espletarsi attraverso periodiche visite in struttura ed, infine, il curatore speciale o il tutore, in base all'orientamento dei diversi tribunali.

Non meno qualificato e importante risulta, naturalmente, il ruolo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nell'attivazione di percorsi di assistenza psicologica e di valutazione/recupero delle competenze genitoriali dei genitori detenuti, non essendo previsto che essi possano essere demandati ai Consulteri o agli ambulatori di psicologia giuridica a ciò preposti nei confronti di genitori in stato di libertà.

Si tratta di una alta funzione che, nella pur evidente difficoltà operativa legata agli enormi ed onerosi compiti che gravano sull'amministrazione penitenziaria, è auspicabile possa tornare al centro degli obiettivi del dipartimento competente.

Al fine di avere una regia unica dei suddetti interventi e di ovviare, almeno in parte, alla frammentazione delle competenze e delle valutazioni che ne conseguono, è stata proficuamente sperimentata – pur nelle difficoltà legate agli ostacoli che il giudice incontra nel porre a carico dell'Erario la liquidazione dell'onorario di eventuali C.T.U. nominati nell'ambito delle procedure di volontaria giurisdizione, quali sono appunto i procedimenti *de potestate* - la efficace dell'iniziativa di far ricorso ad un consulente tecnico di ufficio.

L'attività giudiziaria dovrà essere coadiuvata da progetti di mediazione che coinvolgono i giovani nella conoscenza delle storie delle vittime di mafia facilitando l'incontro con i familiari delle vittime e con le associazioni di volontariato impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata. Per i minori che alimentano il bacino delle associazioni mafiose potrebbe essere utile anche l'incontro con chi, dopo percorsi di recupero, ha scelto la via della legalità per “toccare con mano” l'esperienza diretta di chi ha finalmente trovato un equilibrio e la gioia di una vita serena.

Il vero obiettivo di questi interventi è quello di interrompere la trasmissione culturale di determinati modelli anche permettendo ai giovani coinvolti di stringere legami di amicizia con ragazzi provenienti da altri contesti che possano dimostrare, attraverso le proprie esperienze, che una vita libera è sicuramente più gradevole di una vita in carcere o della morte. Tutto questo percorso e l'ambizioso complessivo obiettivo sotteso all'adozione dei provvedimenti ablativi potrebbe trovare sicuro giovamento dalla previsione espressa, integrante il disposto di cui all'art. 27 D.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, di uno specifico programma di messa alla prova atto a coinvolgere i giovani nella conoscenza delle storie delle vittime di mafia, negli incontri con le associazioni impegnate nella lotta contro il fenomeno mafioso, nella visione di documentari, nella partecipazione a programmi di educazione alla legalità e nel contatto con realtà più sane e rispondenti al loro corretto sviluppo psico-fisico.

La linea giurisprudenziale intrapresa coraggiosamente dal Tribunale di Reggio Calabria non assume in un simile contesto una logica punitiva ma offre una speranza ai figli dei criminali. A tal proposito sarà opportuno concedere un'efficacia temporanea ai provvedimenti ablativi o restrittivi della responsabilità genitoriale e a quelli di allontanamento dei minori dalle loro famiglie che dovranno estinguersi al compimento del diciottesimo anno di età del minore interessato. Tale raccomandazione è necessaria al fine di auspicare contatti e alleanze con i genitori disposti a collaborare accettando i percorsi educativi e a prevedere adeguate e controllate modalità relazionali con quelli che decidono di non mostrarsi collaborativi.

La necessità di costruire solide reti di supporto per garantire la fase esecutiva di questi provvedimenti e l'accompagnamento di questi ragazzi anche dopo il raggiungimento della maggiore età, fino al raggiungimento di una autonomia esistenziale e lavorativa, diventa di fondamentale importanza.⁹

Compito di tale rete è anche quello di interloquire con i familiari, spiegando (con l'ausilio di uno psicologo/mediatore specializzato che abbia studiato le dinamiche relazionali e le vicende storiche delle singole "famiglie") le motivazioni e le finalità di tutela dei provvedimenti anche ai genitori detenuti, con l'obiettivo immediato di ridurre l'impatto emotivo e quello finale di coinvolgerli positivamente nei processi educativi.

L'obiettivo finale del lavoro di *équipe* è quello di indirizzare correttamente i giovani, in un'ottica di affrancamento dalla cultura malavitosa, verso il raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa che, magari, possa infine prevedere l'organizzazione di tirocini formativi che possano introdurre i giovani al mondo del lavoro fornendo loro gli strumenti idonei a costruirsi una propria indipendenza.

6. La tutela dei minori figli di testimoni o collaboratori di giustizia.

Ultimo spunto di riflessione è rappresentato dalla necessaria tutela giuridica che occorre accordare ai minori figli di testimoni o collaboratori di giustizia, anch'essi vittime innocenti della criminalità organizzata. L'ulteriore ambito di applicazione delle statuizioni a tutela dei c.d. minori di mafia riguarda, infatti, proprio i casi in cui alla tutela del minore si affianca l'obiettivo di tutela del testimone e/o del collaboratore di giustizia o, comunque, della persona sottoposta a misure speciali di protezione, il cui figlio è condiviso con un soggetto

⁹ Giova segnalare sul punto l'esperienza del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria che ha presentato al Dipartimento Giustizia Minorile un progetto, dal titolo "Liberi di Scegliere", finalizzato ad assicurare un canale di sostegno adeguato ai provvedimenti giudiziari, oltre che delle concrete offerte culturali, formative e lavorative. Il progetto prevede in particolare l'istituzione di *équipes* educative specializzate con la presenza di un *tutor* e di uno psicologo aventi specifica esperienza nel settore, nonché l'individuazione di famiglie, case famiglie e strutture comunitarie specializzate, con lo scopo di aiutare i ragazzi a superare le difficoltà iniziali legate all'allontanamento e, nel contempo, di far loro riconoscere e realizzare i bisogni più profondi, compresi dall'ideologia e dalla tradizione educativa mafiosa.

appartenente ad un'organizzazione di stampo mafioso che non è stato proposto o rifiuta la misura di protezione. La normativa che prevede la tutela dei minori nei cui confronti sia stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione prevede delle criticità e un vuoto di tutela nel periodo compreso tra la proposta di protezione e la delibera della Commissione Centrale della speciale misura di protezione, con riferimento, altresì, all'assistenza psicologica e all'inclusione scolastica prevista per i suddetti minori.

Importanti ed incisivi correttivi sul punto emergono dalle modifiche della normativa in materia (artt. 9, 10 e 11 del Decreto del Ministero dell'Interno del 13.5.2015), individuate nella proposta di legge n. 3523⁷, che si traducono in una integrazione delle suddette norme ed in particolare dell'art. 9, con la previsione di un circuito comunicativo tra i diversi uffici giudiziari che consenta all'autorità giudiziaria minorile di adottare provvedimenti *ex art.* 330, 33 c.c. ancor prima della delibera della Commissione Centrale per le speciali misure di protezione.

Predisponendo un apposito protocollo di collaborazione tra Uffici giudiziari si permetterebbe, infatti, al Tribunale per i Minorenni competente di attivarsi immediatamente, nel momento in cui si dà inizio al percorso di collaborazione con la giustizia di uno dei familiari del minore coinvolto, ad esempio attraverso un provvedimento di affidamento giuridico esclusivo del minore alla madre collaboratrice collocata in una località protetta, previa decadenza della responsabilità genitoriale dell'altro genitore che rifiuta la proposta di collaborazione.

Inoltre ai minori figli di testimoni o collaboratori di giustizia costretti a lasciare il luogo di origine e ad assumere un nuovo assetto identitario dovrà essere garantita una tutela psicologica costante e anche una rete di inclusione sociale nella località protetta.

7. Proposte

Le positive esperienze realizzate da qualificati uffici giudiziari minorili, la condivisione giurisprudenziale degli operatori giudiziari del Paese e, all'esito di un percorso di conoscenza ed approfondimento dei temi, dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura, pongono all'attenzione degli operatori l'adozione responsabile di tutte le iniziative necessarie affinché anche la pur dolorosa strada dei provvedimenti ablativi o limitativi della potestà genitoriale trovi puntuale applicazione laddove unicamente ispirata, com'è, al perseguimento dell'esclusivo interesse del minore.

Nel pieno rispetto dei diritti-doveri dei genitori occorre ribadire il principio cardine presupposto legittimante l'adozione delle richiamate misure: la famiglia mafiosa, agendo in spregio ai propri doveri di educazione e salvaguardia del minore, finisce per essere una "*famiglia maltrattante*", nei cui confronti deve essere operata una vera e propria censura,

nello stesso modo con cui si interviene nei confronti dei genitori che sono diversamente maltrattanti (alcolisti o tossicodipendenti).

Appare dunque necessario proseguire nel cammino intrapreso sollecitando le Istituzioni competenti a porre il tema della tutela dei minori al centro della propria attività accompagnando fattivamente lo straordinario impegno degli uffici giudiziari minorili.

Appaiono utili ed opportuni:

- un intervento che, colmando i silenzi e le lacune della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 2000 n. 328)”, indichi i servizi essenziali nel settore minorile, chiarendo come gli stessi debbano strutturarsi e come debbano rapportarsi con le altre istituzioni e, in primis, con l’Autorità giudiziaria minorile.
- l’istituzione di un ufficio di coordinamento dei servizi socio-assistenziali dei minori che abbia il compito di garantire un intervento integrato tra i servizi socio-assistenziali e tra questi e il servizio sanitario e che, nel contempo, diventi il referente unico della magistratura, magari attraverso leggi regionali, di attuazione della citata legge 328/2000 o attraverso protocolli di intesa stipulati a livello regionale.
- l’introduzione di disposizioni normative finalizzate all’attivazione di un circuito comunicativo tra uffici giudiziari in termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla proposta di legge n. 3252, presentata il 12/1/2016 alla Camera dei Deputati. In particolare valutando:
 - a) un’ipotesi delittuosa che sanzioni autonomamente l’induzione del minore a commettere reati, siano essi delitti che contravvenzioni;
 - b) la possibilità di porre a carico dell’Erario le spese di liquidazione del C.T.U. nei procedimenti di volontaria giurisdizione;
 - c) la facoltà del giudice minorile di disporre nei procedimenti *de potestate*, contestualmente alla sospensione di entrambi i genitori dall’esercizio dei poteri/doveri riconnessi alle loro funzioni, la nomina di un tutore provvisorio, analogamente a quanto previsto dall’art. 10, comma 3 della legge n. 184/83;
 - d) l’integrazione degli art. 330, 333 c.c. nel senso di prevedere espressamente la possibilità per il giudice minorile di impartire ai genitori prescrizioni idonee, in termini analoghi a quelle previste dall’art. 12, comma 3, legge n. 184/83;
 - e) la pena accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale, da applicarsi nelle ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt. 416 *bis* e 74 D.P.R. 309/90, nei soli casi di coinvolgimento di un minore che sia soggetto alla responsabilità genitoriale del condannato; il tutto, fatta salva la possibilità del giudice penale di disporre altrimenti nell’interesse superiore del minore;

f) l'introduzione di una specifica aggravante dei delitti previsti dagli artt. 416 *bis* e 74 D.P.R. 309/90, rappresentata dal coinvolgimento nel reato associativo di un figlio minore di età;

g) l'introduzione del carattere della obbligatorietà alle misure amministrative. La previsione di una sanzione in caso di loro inosservanza permetterebbe di dare idonea risposta ai minori infraquattordicenni che commettono reati e di porre termine al dibattito sulla necessità di abbassare la soglia di imputabilità.

Al **Ministro della Giustizia** l'invito ad attivare percorsi di assistenza psicologica e di valutazione/recupero delle competenze genitoriali dei genitori detenuti nell'ambito delle competenze affidate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Alla **Scuola Superiore della Magistratura** l'invito a fare dei temi, delle proposte e delle questioni affrontate nella presente risoluzione, l'oggetto di specifiche iniziative di formazione centrale e decentrata.

Tanto premesso,

il Consiglio delibera l'approvazione della presente "*risoluzione in materia di tutela dei minori nel quadro della lotta alla criminalità organizzata*" e la sua trasmissione:

- 1) Al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;
- 2) Al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia;
- 3) Al Ministro della Giustizia;
- 4) Al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari, per le valutazioni in ordine alle determinazioni proprie in materia di organizzazione degli uffici giudiziari e di condivisione di scelte operative in materia, nell'ambito dell'attuale quadro ordinamentale che impone per un verso il rispetto delle specifiche competenze di ciascun ufficio, e per l'altro una costante e proficua collaborazione all'insegna di una dirigenza partecipata e sinergica, su cui il Consiglio ha investito con la sua normazione secondaria e di cui opera una stabile promozione;
- 5) Al Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo;
- 6) Alla Scuola Superiore della Magistratura.

Manda alla Settima commissione per le opportune valutazioni in ordine all'eventuale aggiornamento delle regole di organizzazione degli uffici giudiziari, alla luce delle audizioni svolte e delle considerazioni contenute nella risoluzione, ed all'esame e a valorizzazione dei protocolli in materia promossi dagli uffici giudiziari.

Impegna la Sesta commissione a proseguire nell'opera di monitoraggio dello stato di applicazione dei provvedimenti *de potestate*, alla verifica dell'efficacia degli stessi e della complessiva partecipazione dei diversi protagonisti istituzionali all'opera di completo reinserimento dei minori, anche attraverso le più utili iniziative di collaborazione istituzionale con le autorità competenti e con gli uffici giudiziari.”

